

V

(Avvisi)

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2020 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2020 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi

(2019/C 143/05)

1. La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾ («il regolamento») che intendono, nel 2020:

- a) **importare** nell'Unione europea o **esportare** dall'Unione europea le sostanze elencate nell'allegato I del regolamento, oppure
- b) produrre o importare tali sostanze per **usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi**.

Quando il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito, le imprese ubicate in uno degli altri 27 Stati membri necessiteranno di una licenza per importare dal Regno Unito o per esportare nel Regno Unito sostanze controllate. Inoltre, le imprese ubicate nel Regno Unito che intendano svolgere queste attività prima del recesso del Regno Unito dall'Unione europea continueranno a necessitare di una licenza.

2. Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:

- Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115
- Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati
- Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402
- Gruppo IV: tetracloruro di carbonio
- Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano
- Gruppo VI: bromuro di metile
- Gruppo VII: idrobromofluorocarburi
- Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi
- Gruppo IX: bromoclorometano

3. L'importazione o l'esportazione di sostanze controllate ⁽²⁾ richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) ⁽³⁾, di una durata massima di 45 giorni. La produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede un'autorizzazione preventiva.

4. Inoltre, le seguenti attività sono soggette a restrizioni quantitative:

- a) produzione e importazione per usi di laboratorio e a fini di analisi,
- b) importazione in libera pratica nell'Unione europea per usi critici (halon),

⁽¹⁾ GUL 286 del 31.10.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Si rammenta che possono essere autorizzate unicamente le importazioni o le esportazioni esentate dal divieto generale di importazione e di esportazione a norma degli articoli 15 e 17.

⁽³⁾ GUL 145 del 4.6.2008, pag. 1.

- c) importazione in libera pratica nell'Unione europea per uso come materia prima,
- d) importazione in libera pratica nell'Unione europea per uso come agente di fabbricazione.

La Commissione attribuisce quote per le attività di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali quote sono determinate sulla base delle domande di quote e:

- conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento e al regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (*) nel caso a),
- conformemente all'articolo 16 del regolamento nei casi b), c) e d).

Attività di cui al paragrafo 4

5. Un'impresa che nel 2020 desidera importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, oppure importare sostanze controllate per usi critici (halon), per uso come materia prima o come agente di fabbricazione, deve seguire la procedura descritta ai paragrafi da 6 a 9.
6. L'impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS (<https://webgate.ec.europa.eu/ods2>) è tenuta a farlo entro il **24 maggio 2019**.
7. L'impresa deve compilare e presentare il *modulo di domanda di quote* disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

I *moduli di domanda di quote* saranno disponibili online a partire dal **24 maggio 2019** nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

8. La Commissione considererà validi soltanto i *moduli di domanda di quote* debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro il **24 giugno 2019**.

Le imprese sono invitate a presentare i *moduli di domanda di quote* quanto prima e con sufficiente anticipo, affinché sia possibile apportare eventuali correzioni e ritrasmettere le domande entro la scadenza prevista.

9. La presentazione di un *modulo di domanda di quote* di per sé non conferisce alcun diritto di importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi o di importare sostanze controllate per usi critici (halon) o per uso come materia prima o come agente di fabbricazione. Prima di procedere a tale importazione o produzione nel 2020, le imprese devono richiedere una licenza utilizzando il *modulo di domanda di licenza* disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

Importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 ed esportazione

10. Un'impresa che nel 2020 desidera esportare sostanze controllate o importare sostanze controllate per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 deve seguire la procedura descritta ai paragrafi 11 e 12.
11. L'impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS è tenuta a farlo il più presto possibile.
12. Prima di procedere a un'importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 o a un'esportazione nel 2020, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il *modulo di domanda di licenza* disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

(*) GUL 147 del 2.6.2011, pag. 4.